

Determina n. 8/2024 del 13.03.2024

CIG BOC7D97DB2

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 per utilizzo per l'anno 2024 della piattaforma SINTEL.

## IL DIRETTORE

### RICHIAMATE:

- La DGR n. 1333 del 29 agosto 2016 della Regione Veneto e la successiva modifica DGR n. 1482 del 16 ottobre 2018 che ha riscontrato che la Regione Lombardia, già da tempo è proprietaria della piattaforma di E-procurement (SINTEL e NECA), sistema informatico realizzato in conformità agli allora vigenti articoli 77 e 85 del D.Lgs. 163/2006, gestito da A.R.C.A. S.p.a. (Azienda Regionale Centrale Acquisti), che svolge funzioni di centrale di committenza e di soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 che consente lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e di negoziazione nel rispetto degli art. 40 comma 2, 44 e 52 del codice dei contratti, con ciò esonerando Regione Veneto dalla istituzione di altro analogo strumento;
- La DGR n. 6394 del 27/03/2017 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei servizi di ARCA s.p.a.: strumenti di acquisto e negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel" ha disciplinato l'accesso agli strumenti di negoziazione e di acquisto di ARCA spa (Convenzioni ex art. 26 legge n. 488/1999, Sistemici Dinamici di Acquisizione, Accordi Quadro, mercato elettronico, utilizzo Piattaforma Sintel per l'autonomo caricamento delle procedure di gara), regolandolo in base alla forma giuridica e all'oggetto delle attività dei soggetti richiedenti, e disciplinando, in particolare, il ristoro dei costi per l'utilizzo dei servizi telematici di cui all'art. 3, c. 1, lett. dddd), n. 4) del D.Lgs. 50/2016 a carico dei soli Enti ed organismi richiedenti non ricompresi allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 e delegando ad ARCA spa la fissazione dei relativi criteri economici in accordo con la Giunta;
- L'iscrizione confermata il 28.05.2019 all'utilizzo della piattaforma Sintel della Regione Lombardia tramite la società Arca Spa;
- La delibera della Regione Lombardia n. 1356 dell'11.03.2019 avente per oggetto: "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei servizi di Arca S.P.A.: Strumenti di acquisto e negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel. Condizioni di accesso e ristoro dei costi" con la quale sono stati fissati i costi di utilizzo della piattaforma Sintel per le amministrazioni con sede fuori del territorio della Regione Lombardia;
- La Legge di Consiglio Regionale della Lombardia n. 27 del 26.03.2019, con la quale dal 01.07.2019 è stata costituita la Società ARIA S.P.A. (AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI SPA) con sede legale in Via T. Taramelli n. 26 – 20124 MILANO C.F. E P.I. 05017630152, risultante dalla fusione per incorporazione di A.R.C.A. Lombardia S.P.A. con sede Palazzo Pirelli Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 MILANO C.F. E P.I. 07948340968;

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;

**Jtaca S.r.l.** con socio unico  
sede legale ed operativa via Equilibrato 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia  
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com  
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.  
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo



- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Considerato l'obbligo di legge previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la stazione appaltante, considerando che durante l'attuale periodo di aggiornamento, adeguamento della piattaforma Consip si possono registrare ritardi nell'esecuzione delle procedure di affidamento, ritiene opportuno disporre e poter utilizzare anche la piattaforma digitale certificata di SINTEL per il corrente anno;

Visti gli aggiornamenti delle tariffe applicate da ARCA Spa relative all'anno 2024 avvenute con D.G.R. n. XI/5745 della Regione Lombardia del 21.12.2021, le quali definiscono annualmente gli importi previsti per il ristoro dei costi di utilizzo del sistema;

Ritenuto che per l'anno 2024 Jtaca possa attestarsi nella prima fascia di utilizzo della piattaforma in parola (da 0 a 49 procedure telematiche annuali), con una spesa annua indicata di euro 753,87 oltre iva di legge;

**CONSIDERATO CHE:**

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della prestazione è inferiore a 140.000,00 euro;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- la prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- per la prestazione in oggetto, questa stazione appaltante si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 attraverso la sottoscrizione della dichiarazione ristoro dei costi inserita in detta piattaforma;
- ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023 la procedura non risulta suddivisa in lotti;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visti:

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta attraverso la consultazione del sito di Anac, sezione registro piattaforme certificate;
- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico ARIA SPA, C.F. e PI. 05017630152, con sede in Milano che offre il servizio per lo svolgimento di massimo di 49 procedure ad un costo di euro 753,87 oltre iva che si reputa congruo per essere sostanzialmente assimilato al mero rimborso dei costi di gestione, rapportato all'effettivo utilizzo della piattaforma e conveniente in relazione ai prezzi praticati da altri operatori economici per il noleggio e/o l'acquisto di piattaforme telematiche per la gestione degli appalti in forma elettronica;
- il quadro economico complessivo è pari a euro 753,87;

Constatato che:

- gli accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023 verranno svolti ai sensi dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto al registro delle piattaforme certificate consultabile sul sito di ANAC;

Dato atto:

- che si è derogato al principio di rotazione degli affidamenti in quanto la stazione appaltante ritiene conveniente mantenere l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in oggetto, oltre che per le considerazioni già nel presente documento, anche considerando la recente attività di formazione erogata al personale addetto in relazione agli adempimenti imposti dal nuovo codice dei contratti pubblici ed altresì l'iscrizione alla suddetta piattaforma risultante per la maggior parte degli operatori economici iscritti all'albo fornitori della stazione appaltante;
- che non risultano elementi tali da far dubitare della congruità del costo offerto da ARIA SPA;
- che è stato acquisito il CIG B0C7D97DB2 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
- che in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva;
- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante la sottoscrizione della dichiarazione del ristoro dei costi inserita nella piattaforma SINTEL;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire l'operabilità continua delle procedure di affidamento degli appalti secondo la normativa vigente;
- l'oggetto del contratto è l'adesione all'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL per l'anno 2024;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

## DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare il quadro economico complessivo di spesa di euro 753,87 esclusa iva;
- 2) di procedere alla compilazione e invio del "Modulo per la dichiarazione della fascia di utilizzo della piattaforma SINTEL e dei dati per la fatturazione" per l'anno 2024 attenendosi alla prima fascia di utilizzo della piattaforma per un costo totale di euro 753,87 oltre iva di legge, costo che si reputa congruo per essere sostanzialmente assimilato al mero rimborso dei costi di gestione, rapportato all'effettivo utilizzo della piattaforma e conveniente in relazione ai prezzi praticati da altri operatori economici per il noleggio e/o l'acquisto di piattaforme telematiche per la gestione degli appalti in forma elettronica;
- 3) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 4) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 753,87 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 5) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B0C7D97DB2;
- 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

- 7) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante la sottoscrizione della dichiarazione dei costi di ristoro all'interno della piattaforma SINTEL;
- 8) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anorchè ai fini dell'art. 50, co.2 del D.Lgs. 36/2023.

Il direttore generale/RUP  
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.